

Bozza 21 maggio 2015

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211,
1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

articolo29
famiglia, orientamento sessuale, identità di genere

Articoli da 4 a 19

Art. 4.

4.1

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

4.2

Blundo, Fucksia

Sopprimere l'articolo.

4.3

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'Ambrosio Lettieri

Sopprimere l'articolo.

4.5

Sacconi, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

4.6

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

4.7

Mauro Maria Marino

Sopprimere l'articolo.

4.8

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

4.9

Malan

Sopprimere l'articolo.

4.10

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). – 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.12

Blundo, Fucksia

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti delle parti*). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o della recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

4.13

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). – 1. In case di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesso anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel case in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alleggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre quante necessarie per il sue mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, prime comma, del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

Giovanardi, Torrisi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.15

Blundo, Fucksia

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* I legittimari di cui all'articolo 536 codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione civile».

4.16

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. – *1.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.21

Mario Mauro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.23

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.24

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Battista, Zin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.27

Malan

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

Malan

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

Mario Mauro

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

Mario Mauro

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

Mario Mauro

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

Mario Mauro

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

Mario Mauro

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.34

Malan

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.35

Malan

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

Malan

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

Malan

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.38

Malan

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.39

Malan

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

Malan

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.41

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.42

Malan

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

Malan

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

Malan

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

Malan

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.46

Malan

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.47

Malan

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

Malan

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

Malan

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

Malan

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

Malan

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

Malan

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.53

Malan

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.54

Malan

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

Malan

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.56

Malan

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.57

Malan

Sopprimere la parola: «le».

4.58

Malan

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.59

Malan

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la soia quota disponibile delle».

4.60

Malan

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

Malan

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

Malan

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

Marinello, Giovanardi

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

Marinello, Giovanardi

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

Malan

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

Malan

Dopo la parola: «previste» *sostituire la parola:* «dal» *con le seguenti:* «dalla Sezione II del».

4.67

Malan

Sostituire la parola: «X» *con la parola:* «III».

4.68

Malan

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» *inserire le seguenti:* «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

Malan

Dopo le parole: «Titolo I, dal» *inserire le parole:* «Capo III del».

4.70

Malan

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

Malan

Sostituire le parole: «Titolo II» *con le seguenti:* «Titolo V».

4.72

Malan

Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

Malan

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

Malan

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

Malan

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

Malan

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.77

Malan

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

Malan

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

Malan

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.80

Malan

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.81

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.0.1

Petraglia, De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5.

5.1

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

5.2

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

5.3

Sacconi, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

5.4

Fasano

Sopprimere l'articolo.

5.5

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

5.6

Giovanardi, Torrisi

Sopprimere l'articolo.

5.7

Fasano

Sopprimere l'articolo.

5.8

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Sopprimere l'articolo.

5.9

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

5.10

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

5.11

Collina, Saggese, Di Giorgi, Moscardelli

Sopprimere l'articolo.

5.12

Blundo, Fucksia

Sopprimere l'articolo.

5.13

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

5.14

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

5.15

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

5.16

Di Biagio

Sopprimere l'articolo.

5.17

Malan

Sopprimere l'articolo.

5.18

Di Biagio

Sopprimere il comma 1.

5.19

Lepri, Fattorini, Del Barba, Scalia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

”Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione.”».

5.20

Malan

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di ”padre” o ”madre”, quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

Malan

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

”Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.
2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

Petraglia, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). – 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

Marinello, Giovanardi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). – 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunale dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

Petraglia, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184*). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

- «1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.
2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

Malan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

Malan

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164''».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

Malan

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: '' , salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero''».

5.29

Malan

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: ''dell'altro coniuge'', sono aggiunte le parole ''purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito''».

5.30

Malan

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.32

Malan

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.33

Di Biagio

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

Di Biagio

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

Di Biagio

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

Giovanardi, Sacconi, Marinello

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

Di Biagio

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

Malan

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.65

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.1

Petraglia, De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia –prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

5.0.2

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6.

6.1

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

6.3

Di Biagio

Sopprimere l'articolo.

6.4

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Sopprimere l'articolo.

6.6

Sacconi, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

6.7

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

Mario Mauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento delle unioni civili). – 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.9

Blundo, Fucksia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento delle unioni civili). – 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

- b) per recesso unilaterale;
- c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed altra persona;
- d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

Fasano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). – 1. Le unioni civili sono sciolte:

- a) per accordo delle parti;
- b) per recesso unilaterale;
- c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed altra persona;
- d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

Giovanardi, Torrisi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) – 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

Giovanardi, Torrisi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile*) – 1. L'unione civile si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;

- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

Fasano

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) – 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

Marinello, Giovanardi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.15

Blundo, Fucksia

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – Alla costituzione, alla validità, allo scioglimento delle unioni civili, si applicano le norme del codice civile disciplinanti la materia contrattuale».

6.16

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;

- d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

Giovanardi

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

Di Biagio

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.21

Malan

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

Malan

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.23

Malan

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.24

Malan

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

Malan

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.26

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.27

Malan

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

Malan

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.29

Malan

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.30

Malan

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.31

Malan

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

Malan

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.33

Malan

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

Malan

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

Malan

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.36

Malan

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

Malan

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

Malan

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

Malan

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

Malan

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

Malan

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

Malan

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-*quater* della».

6.43

Malan

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-*quater*».

6.44

Malan

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» *fino a:* «n. 162».

6.46

Malan

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

Malan

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

Malan

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

Malan

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

Malan

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

Malan

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

Malan

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

Malan

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»?

6.54

Malan

Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.55

Marinello, Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.57

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.58

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.59

Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.61

Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.63

Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.64

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7.

7.1

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

7.2

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

7.3

Malan

Sopprimere l'articolo.

7.4

Di Biagio

Sopprimere l'articolo.

7.5

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

7.6

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

7.7

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Sopprimere l'articolo.

7.9

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

7.10

Sacconi, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

7.11

Giovanardi, Torrisi

Sopprimere l'articolo.

7.12

Caliendo, Cardiello, Falanga

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 – (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) – 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno –periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis – (*Obbligo alimentare*) – 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli

alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7-ter – (Successione nel contratto di locazione) – 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-quater – (Risarcimento del danno) – 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.13

Malan

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (*Applicabilità delle norme*) – 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.14

Zizza

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.18

Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

Di Biagio

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.22

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

Malan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.27

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.28

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.30

Giovanardi, Torrisi

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) *alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;*
- c) *sopprimere la lettera b);*
- d) *sopprimere la lettera c).*

7.31

Giovanardi

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *sopprimere le parole*: «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.33

Blundo, Fucksia

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

Malan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» *sopprimere le parole da*: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

Malan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» *sopprimere le parole da*: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

Fasano

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.37

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», *nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti*: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

Malan

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

Malan

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.41

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.45

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.48

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.50

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

7.51

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.52

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.54

Blundo, Fucksia

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole da: «in materia di iscrizioni» fino a: «civili;».

7.55

Fasano

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.59

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.62

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.66

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.68

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.69

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.73

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

Malan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.76

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

Malan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.79

Malan

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al solo fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale

situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

Malan

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

Gasparri

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

Sacconi, Giovanardi, Torrìsi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

Giovanardi, Torrìsi

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

Malan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

Fasano

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

Sacconi, Giovanardi, Torrìsi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.89

Blundo, Fucksia

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.90

Favero, Santini, Pagliari, Saggese

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

Malan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.93

Malan

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.94

Malan

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.101

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.102

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.104

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.110

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.111

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.115

Giovanardi

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

Malan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.117

Malan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

Malan

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.123

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.124

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.125

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

Malan

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.128

Malan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.129

Padua, Scalia, Orrù

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.130

Malan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.131

Malan

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

Mario Mauro

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

Di Biagio

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.136

Blundo, Fucksia

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.137

Mario Mauro

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

Fasano

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

Fasano

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

Orellana, Mussini

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

Malan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

Malan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

Malan

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

Malan

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

Gasparri

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

Orellana, Mussini

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

Malan

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

Malan

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

Malan

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno,».

7.159

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

Malan

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

Malan

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

Orellana, Mussini

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

Malan

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

Malan

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

Di Biagio

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

Marinello, Giovanardi

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

Malan

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

Zizza

Sopprimere il comma 4.

7.173

Malan

Sopprimere il comma 4.

7.174

Malan

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.2

De Petris, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

''Art. 90-bis. – (*Matrimonio egualitario*). — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti''.

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: ''in marito e in moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''come coniugi''.

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: ''rispettivamente in marito e in moglie''; sono sostituite dalle seguenti: ''reciprocamente come coniugi''.

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: ''il marito e la moglie'' sono sostituite dalle-seguenti: ''I coniugi, indipendentemente dal sesso,''.

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

''Art. 33. – (*Disposizioni sul cognome*). – 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui al comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo''.

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: ''del padre'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei genitori''.

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 262. – (*Cognome del figlio*). – Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro, il figlio può assumere anche il cognome dell’altro genitore, secondo quanto disposto dall’articolo 250”.

9. All’articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: ”marito e moglie” sono sostituite dalle seguenti: ”coniugi”.

10. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 299. – (*Cognome dell’adottato*). — L’adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell’adottante o, se coniugi, degli adottanti. L’adottato, prima di prestare il consenso all’adozione, indica quale cognome intende assumere”.

11. All’articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: ”o la moglie” sono sostituite dalle seguenti: ”o il coniuge”.

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

”CAPO 1-*BIS*.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis*. – (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell’altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata”.

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all’estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare –all’ufficiale di stato civile, che il coniuge è l’altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell’interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell’atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: ”di sesso diverso”, 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: ”in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”, 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: ”composte da-soggetti dello stesso sesso o” della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-*quinquies*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";
- b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

Dalla Zuanna, Santini, Cucca

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.1

Fasano

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.2

Blundo, Fucksia

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

Fucksia

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

Mario Mauro

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

Del Barba, Collina, Favero

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo

8.8

Di Giorgi, Dalla Zuanna, Moscardelli, Padua

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g) la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.9

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

Mario Mauro

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.11

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei.».

8.12

Mario Mauro

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei.».

8.13

Mario Mauro

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

Mario Mauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

Mario Mauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.20

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

Lo Giudice, Gatti, Migliavacca, Mineo, Spilabotte

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

Gasparri

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.27

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.28

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

Malan

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

Malan

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione».

8.36

Gasparri

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

Stefani, Centinaio

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.38

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.39

Mario Mauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

Mario Mauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

Mario Mauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

Giovanardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

Malan

Sopprimere il comma 2.

8.47

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

8.48

Malan

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9.

9.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

9.2

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

9.3

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

9.4

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.5

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.6

Mario Mauro

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.7

Malan

Al comma 2, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.8

Malan

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

9.9

Giovanardi

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

9.10

Mario Mauro

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

Mario Mauro

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

Gasparri

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Battista, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

10.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

10.2

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

10.3

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

10.4

Orellana, Mussini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

Orellana, Mussini

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

Stefani, Centinaio

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8

Giovanardi

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

Gasparri

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

Angioni

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11.

11.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

11.2

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

11.3

Zizza

Sopprimere l'articolo.

11.4

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

11.5

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

11.6

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «non possono».

11.8

Mario Mauro

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.9

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tali».

11.10

Marinello, Giovanardi

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» inserire le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

Marinello, Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma uno del presente articolo».

Art. 12.**12.1**

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

12.2

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

12.3

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Sopprimere l'articolo.

12.5

Zeller, Zin

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

Giovanardi

Sopprimere il comma 1.

12.7

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.8

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registratgtcome tale».

12.9

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

12.10

Mario Mauro

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

Mario Mauro

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

Mario Mauro

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

Mario Mauro

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

Gasparri

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

Zeller, Zin

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13.

13.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

13.2

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

13.3

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

13.4

Giovanardi

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*
- b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.5

Malan

Dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

13.6

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Battista, Zin

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

Angioni

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

Gasparri

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14.

14.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

14.2

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

14.3

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

14.4

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.5

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

14.6

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15.

15.1

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

15.2

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

15.3

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

15.4

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

15.5

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.6

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

15.7

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

Zeller, Zin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16.**16.1**

Marinello, Giovanardi

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Sopprimere l'articolo.

16.3

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

16.4

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

16.5

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1.

16.26

Lo Giudice, Broglia, Fornaro, Gotor, Mirabelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.27

Mario Mauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.29

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

Marinello, Giovanardi

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

Orellana, Mussini

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 2.

16.38

Mario Mauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

Mario Mauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

Mario Mauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

Mario Mauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

Giovanardi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

Giovanardi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

Marinello, Giovanardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

Marinello, Giovanardi

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 3.

16.53

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

Gasparri

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

Mario Mauro

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

Gasparri

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone c conviventi».

16.57

Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 4.

16.62

Malan

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

Mario Mauro

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

Marinello, Giovanardi

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

Mario Mauro

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

Marinello, Giovanardi

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

Marinello, Giovanardi

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

Giovanardi

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

Marinello, Giovanardi

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 5.

16.73

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 6.

16.74

Malan

Sopprimere il comma 7.

16.75

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 7.

16.76

Mario Mauro

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17.**17.1**

Sacconi, Giovanardi, Torrìsi

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

17.3

Sacconi, Giovanardi, Torrìsi

Sopprimere l'articolo.

17.4

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

17.5

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

17.6

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1.

17.7

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

Giovanardi

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

Mario Mauro

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

Zizza

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

Gasparri

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

Mario Mauro

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 2.

Art. 18.**18.1**

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

18.2

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

18.3

Sacconi, Giovanardi, Torrìsi

Sopprimere l'articolo.

18.4

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 1.

18.15

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.25

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.26

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.28

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.29

Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

Mario Mauro

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinqies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 2.

18.58

Marinello, Giovanardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

Marinello, Giovanardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.60

Marinello, Giovanardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.61

Marinello, Giovanardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

Marinello, Giovanardi

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 3.

18.65

Marinello, Giovanardi

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

18.66

Marinello, Giovanardi

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

Marinello, Giovanardi

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

Orellana, Mussini

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

Malan

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

Giovanardi

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

Gasparri

Sopprimere il comma 4.

18.73

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 4.

18.74

Marinello, Giovanardi

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

Stefani, Centinaio

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

Marinello, Giovanardi

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Battista, Zin

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

Marinello, Giovanardi

Sopprimere il comma 5.

18.79

Marinello, Giovanardi

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

Marinello, Giovanardi

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19.**19.1**

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Sopprimere l'articolo.

19.2

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

19.3

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

19.4

Marinello, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

19.5

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

19.6

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

Marinello, Giovanardi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

Malan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della kafala».

19.0.1

Petraglia, De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-*bis*.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-*ter*.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto
in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

Lo Giudice, Manconi, Mattesini, Puppato, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-*bis*. – (*Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale*). – 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegati le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-*ter*. – (*Effetti della dichiarazione*). – 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-*bis* e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. – (*Provvedimenti nei confronti del minore*). – 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

Di Biagio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale''.

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera *b*).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera *b*)''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''. ''

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.4

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70''.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)''.

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''. ''

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.5

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».